



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

CUI S06207690485202200003

CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)

CIG 914388194D

Valore del Lotto incluso eventuale opzione di proroga € 45.500,00

Stipulata tra:

*Unione Montana dei Comuni
del Mugello*

Via P. Togliatti, 45

50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Partita IVA: 06207690485

E

[Nome Società]

Contraente: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Effetto: ore 24 del 30.06.2022

Scadenza: ore 24 del 30.06.2025

Frazionamento: Annuale

Premio annuo lordo: €.....



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Accessori aggiuntivi/optionals	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Accessori di serie	Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Accessori fonos/audiovisivi	Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
Annualità assicurativa (o periodo di assicurazione)	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurato aggiunto	I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Franchigia assoluta	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni nonché i regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

	integrazioni.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Regolamento	I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice o le imprese in coassicurazione
Terzi interessati	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Valore commerciale	Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.

Art. 2 – Acquisizione dell'attestato di rischio dematerializzato

All'atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Società di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

Art. 3 – Massimale *(Opzione Base – Vale 0 Punti)*

A valere per ciascun veicolo: Massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a € 15.000.000,00

A valere per ciascun pulmino/bus: € 32.000.000,00 unico per sinistro.

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 84.527.242 - Fax 055 8456288 - P.IVA 06207690485
ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Art. 3 – Massimale *(Opzione Migliorativa Nr.1.1 – Vale 10 Punti)*

A valere per ciascun veicolo: Massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a € 20.000.000,00

A valere per ciascun pulmino/bus: € 32.000.000,00 unico per sinistro.

Art. 3 – Massimale *(Opzione Migliorativa Nr.1.2 – Vale 20 Punti)*

A valere per ciascun veicolo: Massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a € 25.000.000,00

A valere per ciascun pulmino/bus: € 32.000.000,00 unico per sinistro.

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

Art. 4 – Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

ELENCO VEICOLI: Vedasi Allegato 1 al Capitolato speciale d'Appalto.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private.

Per i natanti:

La Società assicura, in conformità alla Legge e al Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque anche private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche:

- per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi comunque i danni a cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

- per i danni provocati a terra dal natante ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di allaggio (manovra per portare il natante all'asciutto), varo (manovra per portare il natante in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo.

Per i natanti a motore l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei paesi Europei

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate (limitatamente alle operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici il limite massimo annuo è di Euro 1.000.000). Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
- f) entro il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (**Opzione Base – Vale 0 Punti**)

Oppure: entro il limite massimo di € 750.000,00 per sinistro (**Opzione Migliorativa Nr. 2.1 – Vale 5 Punti**)

Oppure: entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro (**Opzione Migliorativa Nr. 2.2 – Vale 10 Punti**)

la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto anche in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,

la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,

- g) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
- e) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- f) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

La Società nei casi in cui sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 2 bis) "Rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del Conducente".

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 bis – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente e del conducente del veicolo:
 - 1) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - 2) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - 3) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
- b) del Contraente:



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

- 1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- 2) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.

La Società inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti:

- delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.
- del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.

La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Durata del contratto – Pagamento del premio

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Società s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.

Fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:

- a) a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenze delle rate annuali, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società) attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008, avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 8 – Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

La Società si impegna a fornire un mese prima della scadenza contrattuale e in sede di regolazione, in formato.xls alla Contraente il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell'assicurazione, premio.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve indicare:

- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)
- Data dell'evento (compreso ora)
- Targa
- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti
- Cause
- Modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze
- Generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte
- Generalità, indirizzo, copia carta d'identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso)
- Dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)
- Entità dei danni (se conosciuti)
- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.

La Società, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Società del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo, così come per i sinistri rientranti nelle garanzie



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

aggiuntive, l'Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell'impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.

All'elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi .

Per effetto della cessione del credito da parte del Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) in favore del riparatore, l'Impresa procederà a liquidare, anche in caso di indennizzo parziale, alla Ditta riparatrice l'importo dovuto per la riparazione al lordo delle imposte: la relativa fattura sarà intestata all'Impresa, e la Ditta riparatrice verserà direttamente all'Erario le somme dovute a titolo di imposta. Pertanto al Contraente non dovranno pervenire pagamenti a titolo di rimborso di imposta per la successiva applicazione dello "split-payment".

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rendere disponibile al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve rendere disponibile alla Società l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 16 - Sostituzione del certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 20 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente o l'assicurato.

Art. 21 – Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 22 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 23 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

La Società assicura quanto segue: ***(Vedere Scheda di Offerta Tecnica, che prevede 2 Opzioni Migliorative sotto riportate)***

A) Fermo veicolo

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente del veicolo, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

In alternativa, qualora offerto dall'Aggiudicatario

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 3.1: vale 3 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 75,00 per 45 giorni

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 3.2: vale 6 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 100,00 per 60 giorni

B) Sequestro penale del veicolo (Vedere Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le 2 Opzioni Migliorative sotto riportate)



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.

L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, qualora offerto dall'Aggiudicatario

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 4.1: vale 3 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 75,00 per 45 giorni

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 4.2: vale 6 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 100,00 per 60 giorni

c) Recupero-Traino-Custodia (Vedere Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le 2 Opzioni Migliorative sotto riportate)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro.

In alternativa, qualora offerto dall'Aggiudicatario

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 5.1: vale 3 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 750,00

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 5.2: vale 6 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 1.000,00

d) Cristalli (Vedere Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le 2 Opzioni Migliorative sotto riportate)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

In alternativa, qualora offerto dall'Aggiudicatario

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 6.1: vale 3 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 1.250,00

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 6.2: vale 6 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 1.500,00

e) Trasporto in ambulanza (Vedere Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le 2 Opzioni Migliorative sotto riportate)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro.

In alternativa, qualora offerto dall'Aggiudicatario



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 7.1: vale 3 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 750,00

(Opzione migliorativa: Clausola Migliorativa Nr. 7.2: vale 6 punti)

Il limite di indennizzo viene elevato ad € 1.000,00

GARANZIA ASSISTENZA

Garanzia operante solo se offerta in sede di gara – Vale 10 punti

Assistenza

La prestazione è erogata su richiesta dell'assicurato e secondo le modalità indicate dalla Società (e.g. autorizzazione attraverso Centrale Operativa). La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:

- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell'Assicurato e per un valore complessivo non superiore a € 500,00 per sinistro;
- l'auto in sostituzione per un massimo di 8 giorni qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)

CIG 914388194D

Valore del Lotto incluso eventuale opzione di proroga € 45.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

CUI S06207690485202200003

CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Appalto (Polizza di Assicurazione) unicamente rispetto alle garanzie sotto indicate: pertanto, non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti ai Capitolati Speciali di Appalto (Polizze di Assicurazione) diverse da quelle sotto indicate.

Per ciascun lotto il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi esclusivamente tabellari.

Nell'ultima colonna a destra vengono indicati i punteggi tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

E precisamente:

LOTTO 3) Polizza RCA LIBRO MATRICOLA		
MASSIMALI/LIMITI DI INDENNIZZO		
Massimo 70 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati massimo 15
Massimali di polizza (PT ^{B1})	€ 15.000.000,00 per veicolo (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 20.000.000,00 per veicolo (Opzione migliorativa nr. 1.1)	10 punti
	€ 25.000.000,00 per veicolo (Opzione migliorativa nr. 1.2)	20 punti
Ricorso Terzi da Incendio (Art. 1 Sez.2) (PT ^{B2})	€ 500.000,00 per evento (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 750.000,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 2.1)	5 punti
	€ 1.000.000,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 2.2)	10 punti
Fermo del veicolo (Condizione Aggiuntiva A) (PT ^{B3})	€ 50,00 per giorno max 30 gg (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 75,00 per giorno max 45 gg (Opzione migliorativa nr. 3.1)	3 punti
	€ 100,00 per giorno max 60 gg (Opzione migliorativa nr. 3.2)	6 punti
Sequestro penale del veicolo (Condizione Aggiuntiva B) (PT ^{B4})	€ 50,00 per giorno max 30 gg (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 75,00 per giorno max 45 gg (Opzione migliorativa nr. 4.1)	3 punti
	€ 100,00 per giorno max 60 gg (Opzione migliorativa nr. 4.2)	6 punti
Recupero – traino – custodia (Condizione Aggiuntiva C)	€ 500,00 per evento (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

LOTTO 3) Polizza RCA LIBRO MATRICOLA

MASSIMALI/LIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 70 punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati massimo 15
(PT ^{B5})	€ 750,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 5.1)	3 punti
	€ 1.000,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 5.2)	6 punti
Cristalli (Garanzia Aggiuntiva D) (PT ^{B6})	€1.000,00 per evento (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 1.250,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 6.1)	3 punti
	€ 1.500,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 6.2)	6 punti
Trasporto in ambulanza (Condizione Aggiuntiva E) (PT ^{B7})	€ 500,00 per evento (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 750,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 7.1)	3 punti
	€ 1.000,00 per evento (Opzione migliorativa nr. 7.2)	6 punti
Garanzia opzionale Assistenza (PT ^{B8})	La garanzia non è operante (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	La garanzia è operante nei termini riportati nella Clausola in polizza (Opzione migliorativa nr.8)	10 punti



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)

CIG 914388194D

Valore del Lotto incluso eventuale opzione di proroga € 45.500,00

RIEPILOGO PARTITE ASSICURATE

CUI S06207690485202200003

CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato, il concorrente dovrà indicare, sulla piattaforma START, nella parte relativa all'Offerta Economica, **la percentuale di sconto offerta sulla base d'asta** qui sotto descritta insieme al parametro per la quotazione ed il relativo premio annuo.

N R	Veicolo Modello	Targa	Cilind	CV	Peso pieno carico	Immatr.	I/F	A.Van d	Premio Lordo
	RENAULT KANGOO	FG461MB	1461	16 CV	29	07/12/2016			
	SUZUKI Jimny 1.5	DL420GP	1461	16 CV	1243	11/03/2008			
	LAND ROVER	FIM08614	2495	23 CV	40	02/01/2012			
	FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4	FT396RT	875	11 CV	1133	14/02/2019			
	FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4	FT397RT	875	11 CV	1133	14/02/2019			
	CITROEN C3 BlueHDi 100 S&S Feel	FV605FT	1499	16 CV	1171	08/01/2019			
	NISSAN CGUD22/1 DOUBLE CAB COD. 4 RUOTE	BS452DZ	2494	23 CV	50	13/06/2001			
	FORD W GMBH FAF6 QVFA CAA TRANSIT	DT878NE	2198	21 CV	55	19/06/2009			
	ISUZU MOTORS D MAX	DX217DD	2999	27 CV	30	14/01/2011			
	Isuzu Pick Up 4x4	FF759PR	2499	0	65	17/11/2016			
	SUZUKI Grand Vitara 1.9 DDiS 5 porte E	DG676KR	1870	19 CV	1685	26/03/2008			
	SUZUKI Jimny 1.3i 16V cat 4WD	EK779GW	1328	15 CV	1148	24/10/2011			
	RENAULT Mégane 1.6 GPL Dynamique	ED744DA	1598	17CV	1368	23/07/2010			
	BMW F 650	FI363347	652	9 CV		01/06/1995			
	DAIHATSU Terios 1.3i 16V	CF623PM	1298	15 CV	1164	03/04/2003			



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

DAIHATSU Terios 1.3 4WD B Easy	YA914AA	1298	15 CV	1182	16/02/2010			
LAND ROVER	YA457AM	2179	21 CV	1805	01/02/2016			
SUBARU Forester 2.0D XS Exclusive	YA339AH	1998	20 cv	1665	05/11/2012			
FIAT Punto 1.3 MJT II 75 CV 3 porte Street	YA306AK	1248	15 CV	1175	04/09/2013			
LAND ROVER freelander	YA183AD	1951	20 cv	41	30/11/2010			
FIAT Panda 1.2 4x4 Climbing	YA104AM	1242	14 cv	1048	17/11/2011			
Suzuki V STORM	YA03714	645			28/03/2018			
Suzuki V STORM	YA03713	645			28/03/2018			
Malaguti 50	X4RGKT	50	1cv		29/12/2015			
Piaggio C37 VAR.3	X7ZZLH	50	1 cv		27/02/2018			
FIAT DUCATO	CJ123EN		22 CV		01/01/2000			
VALPADANA	FI026693	3865	0	60	09/11/1993			
JEEP Renegade 2.0 Mjt	GA536ZN	1956	20 cv	1520	06/07/2020			
TOYOTA HILUX	GC967TL	2393	0	64	08/10/2020			
Scan AUTOCARRO	DA773FX	2800	92 Kw	3500	30/07/2021			

<i>Scorporo del premio lordo</i>	
<i>Premio annuo Imponibile:</i>	
<i>Imposte</i>	
<i>SSN</i>	
<i>Premio annuo lordo</i>	€ 13.000,00



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)

CIG 914388194D

Valore del Lotto incluso eventuale opzione di proroga € 45.500,00

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

CUI S06207690485202200003

CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi

Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA¹

LOTTO N.3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il:/../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:².....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).

¹ Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.

² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

1) con riferimento al sottocriterio PT^a del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA					
	GARANZIA	VALORE DI CAPITOLATO NON RIDUCIBILE (Opzione A)	VALORE MIGLIORATIVO (Opzione B)	VALORE MIGLIORATIVO (Opzione C)	OPZIONE OFFERTA
1	Massimali di polizza	€ 15.000.000,00 per veicolo (vale 0 punti)	Clausola Migliorativa n. 1.1 € 20.000.000,00 per veicolo (vale 10 punti)	Clausola Migliorativa n. 1.2 € 25.000.000,00 per veicolo (vale 20 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
2	RC Ricorso Terzi da Incendio (Art. 1 Sezione 2)	€ 500.000,00 per evento (vale 0 punti)	Clausola Migliorativa n. 2.1 € 750.000,00 per evento (vale 5 punti)	Clausola Migliorativa n. 2.2 € 1.000.000,00 per evento (vale 10 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
3	Fermo del veicolo (Condizione Aggiuntiva A)	€ 50,00 per giorno max 30 gg (vale 0 punti)	Clausola Migliorativa n. 3.1 € 75,00 per giorno max 45 gg (vale 3 punti)	Clausola Migliorativa n. 3.2 € 100,00 per giorno max 60 gg (vale 6 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
4	Sequestro penale del veicolo (Condizione Aggiuntiva B)	€ 50,00 per evento (vale 0 punti)	Clausola Migliorativa n. 4.1 € 75,00 per giorno max 45 gg (vale 3 punti)	Clausola Migliorativa n. 4.2 € 100,00 per max 60 gg (vale 6 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
5	Recupero – traino - custodia (Condizione Aggiuntiva C)	€ 500,00 per evento (vale 0 punti)	Clausola Migliorativa n. 5.1 € 750,00 per evento (vale 3 punti)	Clausola Migliorativa n. 5.2 € 1.000,00 per evento (vale 6 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
6	Garanzia cristalli (Condizione Aggiuntiva D)	€ 1.000,00 per evento (vale 0 punti)	Clausola Migliorativa n.6.1 € 1.250,00 per evento (vale 3 punti)	Clausola Migliorativa n. 6.2 € 1.500,00 per evento (vale 6 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

GARANZIA		VALORE DI CAPITOLATO NON RIDUCIBILE (Opzione A)	VALORE MIGLIORATIVO (Opzione B)	VALORE MIGLIORATIVO (Opzione C)	OPZIONE OFFERTA
7	Trasporto in ambulanza (Condizione Aggiuntiva E)	€ 500,00 per evento (vale 0 punti)	<i>Clausola Migliorativa n.7.1</i> € 750,00 per evento (vale 3 punti)	<i>Clausola Migliorativa n.7.2</i> € 1.000,00 per evento (vale 6 punti)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
8	Garanzia Assistenza	Garanzia non operante (vale 0 punti)	<i>Clausola Migliorativa n.8</i> La garanzia è operante nei termini riportati nella Clausola in polizza (vale 10 punti)		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>

Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall'opzione A e non saranno ritenute ammissibili offerte che prevedono opzioni diverse da quelle sopra indicate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././....

.....

Lotto 3 – Polizza RCA Libro Matricola – Elenco mezzi Unione Comuni del Mugello

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO VEICOLO:	TARGA:	TIPO VEICOLO	CILINDRATA	PESO COMPL. PIENO CARICO	CAVALLI FISC	POSTI:	ALIMENTAZIONE	DATA IMMATR.:	USO
1 AUTOCARRO	RENAULT KANGOO	FG461MB	Veicolo normale	1461		29 16 CV	2	Diesel	07/12/2016	PROPRIO
2 AUTOCARRO	SUZUKI Jimny 1.5	DL420GP	Veicolo normale	1461		1243 16 CV	4	Diesel	11/03/2008	PROPRIO
3 Autoveicolo	LAND ROVER ROVER LD	FIM08614	Veicolo normale	2495		40 23 CV	6	Diesel	02/01/2012	PROMISCUO
4 Autoveicolo	FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4	FT396RT	Veicolo normale	875		1133 11 CV	4	Benzina	14/02/2019	PROPRIO
5 Autoveicolo	FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4	FT397RT	Veicolo normale	875		1133 11 CV	4	Benzina	14/02/2019	PROPRIO
6 Autoveicolo	CITROEN C3 BlueHDi 100 S&S Feel	FV605FT	Veicolo normale	1499		1171 16 CV	5	Diesel	08/01/2019	PROPRIO
7 AUTOCARRO	NISSAN CGUD22/1 DOUBLE CAB COD. 4 RUOT	BS452DZ	Veicolo normale	2494		50 23 CV	5	Diesel	13/06/2001	PROPRIO
8 AUTOCARRO	FORD W GMBH FAF6 QVFA CAA TRANSIT	DT878NE	Veicolo normale	2198		55 21 CV	3	Diesel	19/06/2009	PROPRIO
9 AUTOCARRO	ISUZU MOTORS D MAX	DX217DD	Veicolo normale	2999		30 27 CV	5	Diesel	14/01/2011	PROPRIO
10 Autoveicolo	Isuzu Pick Up 4x4	FF759PR	Veicolo normale	2499		65 0	5	Diesel	17/11/2016	PROPRIO
11 Autoveicolo	SUZUKI Grand Vitara 1.9 DDiS 5 porte E	DG676KR	Veicolo normale	1870		1685 19 CV	5	Diesel	26/03/2008	PROPRIO
12 Autoveicolo	SUZUKI Jimny 1.3i 16V cat 4WD	EK779GW	Veicolo normale	1328		1148 15 CV	4	Benzina	24/10/2011	PROPRIO
13 Autoveicolo	RENAULT Mégane 1.6 GPL Dynamique	ED744DA	Veicolo normale	1598		1368 17CV	5	GAS	23/07/2010	LIBERO
14 MOTOCICLO	BMW F 650	FI363347	Veicolo normale	652		9 CV	2	Benzina	01/06/1995	PROPRIO
15 Autoveicolo	DAIHATSU Terios 1.3i 16V	CF623PM	Veicolo normale	1298		1164 15 CV	5	Benzina	03/04/2003	PROPRIO
16 Autoveicolo	DAIHATSU Terios 1.3 4WD B Easy	YA914AA	Veicolo normale	1298		1182 15 CV	5	Benzina	16/02/2010	PROPRIO
17 Autoveicolo	LAND ROVER	YA457AM	Veicolo normale	2179		1805 21 CV	5	Diesel	01/02/2016	PROPRIO
18 Autoveicolo	SUBARU Forester 2.0D XS Exclusive	YA339AH	Veicolo normale	1998		1665 20 cv	5	Diesel	05/11/2012	PROPRIO
19 Autoveicolo	FIAT Punto 1.3 MJT II 75 CV 3 porte Street	YA306AK	Veicolo normale	1248		1175 15 CV	5	Diesel	04/09/2013	PROPRIO
20 Autoveicolo	LAND ROVER freelandr	YA183AD	Veicolo normale	1951		41 20 cv	5	Diesel	30/11/2010	PROPRIO
21 Autoveicolo	FIAT Panda 1.2 4x4 Climbing	YA104AM	Veicolo normale	1242		1048 14 cv	4	Benzina	17/11/2011	PROPRIO
22 MOTOCICLO	Suzuki V STORM	YA03714	Veicolo normale	645			2	Benzina	28/03/2018	PROPRIO
23 MOTOCICLO	Suzuki V STORM	YA03713	Veicolo normale	645			2	Benzina	28/03/2018	PROPRIO
24 Ciclomotore	Malaguti 50	X4RGKT	Veicolo normale	50		1cv	1	Benzina	29/12/2015	PROPRIO
25 MOTOCICLO	Piaggio C37 VAR.3	X7ZZLH	Veicolo normale	50		1 cv	2	Benzina	27/02/2018	PROPRIO
26 AUTOCARRO	FIAT DUCATO	CJ123EN	Veicolo normale			22 CV		Diesel	01/01/2000	PROMISCUO
27 Trattrice	VALPADANA	FI026693	Veicolo a rischio	3865		60 0	0	Diesel	09/11/1993	TRATTRICE
28 Autoveicolo	JEEP Renegade 2.0 Mjt	GA536ZN	Veicolo normale	1956		1520 20 cv	5	Diesel	06/07/2020	PROPRIO
29 AUTOCARRO	TOYOTA HILUX	GC967TL	Veicolo normale	2393		64 0	5	Diesel	08/10/2020	PROPRIO
30 AUTOCARRO	Scan AUTOCARRO	DA773FX	Veicolo normale	2800		3500 92 Kw	3	Diesel	30/07/2021	PROMISCUO

Agenzia	Anno	Sinistro	Ramo	Numero Polizza	Data Scadenza	Contraente	Punto Vendita	Tipo Sinistro	Descrizione Garanzia	Luogo Accadimento	Pagato Parziale	Pagato Totale	Esito Sinistro
F50	20	00511	013	0000405452	30/06/2021	UNIONE M	MARSH S.P.A.-TORINO EX GERENZA	CID Gestionario	Auto - Responsabilità civile auto	BORGO SA		1.000,00	Pagato Totalmente
F50	20	02196	013	0000405475	30/06/2021	UNIONE M	MARSH S.P.A.-TORINO EX GERENZA	RCA	Auto - Responsabilità civile auto	BORGO SA			Senza Seguito
F50	20	03546	013	0000405470	30/06/2021	UNIONE M	MARSH S.P.A.-TORINO EX GERENZA	CID Debitorio	Auto - Responsabilità civile auto	FIRENZE		2.119,00	Pagato Totalmente
F50	19	04613	013	0000405453	30/06/2021	UNIONE M	MARSH S.P.A.-TORINO EX GERENZA	CID Debitorio	Auto - Responsabilità civile auto	FIRENZE		2.095,00	Pagato Totalmente
F50	19	05598	013	0000405465	30/06/2021	UNIONE M	MARSH S.P.A.-TORINO EX GERENZA	CID Debitorio	Auto - Responsabilità civile auto	FIRENZE		2.095,00	Pagato Totalmente
F50	21	04790	013	0000463293	30/06/2021	UNIONE M	MARSH S.P.A.-TORINO EX GERENZA	CID Gestionario	Auto - Responsabilità civile auto	VAGLIA		1.725,00	Pagato Totalmente

7.309,00

Lotto 3 – Polizza RCA Libro Matricola

DETTAGLIO ECONOMICO

	TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO VEICOLO:	TARGA:	ASSEGNAZIONE INTERNA	IMPORTO PREMIO LORDO
1	AUTOCARRO	RENAULT KANGOO	FG461MB	RAI	
2	AUTOCARRO	SUZUKI Jimny 1.5	DL420GP	RAI	
3	Autoveicolo	LAND ROVER ROVER LD	FIM08614	RAI	
4	Autoveicolo	FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4	FT396RT	RAI	
5	Autoveicolo	FIAT Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4	FT397RT	RAI	
6	Autoveicolo	CITROEN C3 BlueHDi 100 S&S Feel	FV605FT	RAI	
7	AUTOCARRO	NISSAN CGUD22/1 DOUBLE CAB COD. 4 RUOT	BS452DZ	PAF	
8	AUTOCARRO	FORD W GMBH FAF6 QVFA CAA TRANSIT	DT878NE	PAF	
9	AUTOCARRO	ISUZU MOTORS D MAX	DX217DD	PAF	
10	Autoveicolo	Isuzu Pick Up 4x4	FF759PR	PAF	
11	Autoveicolo	SUZUKI Grand Vitara 1.9 DDiS 5 porte E	DG676KR	PAF	
12	Autoveicolo	SUZUKI Jimny 1.3i 16V cat 4WD	EK779GW	PAF	
13	Autoveicolo	RENAULT Mégane 1.6 GPL Dynamique	ED744DA	POLIZIA	
14	MOTOCICLO	BMW F 650	FI363347	POLIZIA	
15	Autoveicolo	DAIHATSU Terios 1.3i 16V	CF623PM	POLIZIA	
16	Autoveicolo	DAIHATSU Terios 1.3 4WD B Easy	YA914AA	POLIZIA	
17	Autoveicolo	LAND ROVER	YA457AM	POLIZIA	
18	Autoveicolo	SUBARU Forester 2.0D XS Exclusive	YA339AH	POLIZIA	
19	Autoveicolo	FIAT Punto 1.3 MJT II 75 CV 3 porte Street	YA306AK	POLIZIA	
20	Autoveicolo	LAND ROVER freelande	YA183AD	POLIZIA	
21	Autoveicolo	FIAT Panda 1.2 4x4 Climbing	YA104AM	POLIZIA	
22	MOTOCICLO	Suzuki V STORM	YA03714	POLIZIA	
23	MOTOCICLO	Suzuki V STORM	YA03713	POLIZIA	
24	Ciclomotore	Malaguti 50	X4RGKT	POLIZIA	
25	MOTOCICLO	Piaggio C37 VAR.3	X7ZZLH	POLIZIA	
26	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	CJ123EN	PROTEZIONE CIVILE	
27	Trattrice	VALPADANA	FI026693	PROTEZIONE CIVILE	
28	Autoveicolo	JEEP Renegade 2.0 Mjt	GA536ZN	PROTEZIONE CIVILE	
29	AUTOCARRO	TOYOTA HILUX	GC967TL	PROTEZIONE CIVILE	
30	AUTOCARRO	Scan AUTOCARRO	DA773FX	PROTEZIONE CIVILE	